

U. O. C. GESTIONE DEL PERSONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Di Giosia

Tel. 0861 420232/240 - Fax.0861 420310

Email: cristina.medori@aslteramo.it; claudia.degiudici@aslteramo.it; maria.nisuraca@aslteramo.it

Allegati N. _____

ASL TERAMO PROT. SEDE CENTRALE

Posta in Partenza



Prot. nr. 0006618/12 del 29/03/2012

Al coordinatore delle UU.OO. di Staff Dott. Franco Santarelli

Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Francesco Saverio Moschetta

Al Direttore del Dipartimento Materno Infantile Dott. Goffredo Magnanimi

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Pasquale Striglioni

Al Direttore del Dipartimento Fisico tecnico Informatico Ing. Corrado Foglia

Al Direttore del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione Dott. Pierluigi Orsini

Al Direttore del Dipartimento dei Servizi Dott. Giuseppe Sciarra

Al Direttore del Dipartimento delle Tecnologie Pesanti Dott. Maurizio Monina

Al Direttore del Dipartimento cardio-Toraco-Vascolare Dott. Cosimo Napoletano

Al Direttore del Dipartimento delle Discipline Mediche Dott. Dario Di Michele

Al Direttore del Dipartimento delle Discipline Chirurgiche Dott. Riccardo Lucantoni

Al Coordinatore dell'Assistenza Sanitaria Territoriale Dott. Valerio Filippo Profeta

Al Coordinatore dei Presidi Ospedalieri Dott. Gabriella Palmeri

E, p.c.

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

OGGETTO: Errata Corrige. Fruizione ferie personale comparto.

Premesso che la normativa, per l'istituto giuridico di cui in oggetto, stabilisce quanto segue:

- l'art. 19 del CCNL 1994/1997 così come modificato dall'art 23 del CCNL 2002/2005 dell'Area del Comparto anziché Dirigenza al co.8 dispone che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, tenuto conto delle esigenze del dipendente;
- il medesimo articolo al comma 15 anziché 14 ribadisce che all'atto di cessazione dal rapporto di lavoro qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'Azienda o Ente di provenienza.
- in caso di obiettiva ed oggettiva impossibilità di autorizzare la fruizione delle ferie preventivamente concordate, il Responsabile/Direttore, dovrà apporre le motivazioni del diniego sulla domanda di ferie presentata dal dipendente;
- le indifferibili esigenza di servizio che non hanno reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo;

- nel caso di esigenze di carattere personale, compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza;
- compatibilmente con le esigenze del servizio il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Tale fruizione deve avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 01 giugno al 30 Settembre;

Per tutto quanto sopra, si invitano le SS.LL. ad acquisire e trasmettere a questa U.O.C. entro il 30.04.2012 il numero di ferie residue del personale del comparto afferente alle UU.OO. delle macro articolazioni di responsabilità con eventuale documentazione probatoria che attesti il diniego delle stesse da parte del proprio responsabile;

Vogliono, pertanto, le SS.LL. impartire le necessarie disposizioni al fine di acquisire la medesima documentazione, di cui sopra.

Qualora dal computo risultasse un accumulo di ferie pertinenti gli anni precedenti, si invitano le SS.LL. a richiedere ai vari responsabili delle proprie macro articolazioni a predisporre un programma che formalizzi il godimento delle stesse in ottemperanza alle esigenze organizzative.

Si ricorda inoltre, che l'accumulo di ferie non godute per esigenze di servizio deve considerarsi un aspetto del tutto anomalo dell'istituto stesso e, pertanto, i Coordinatori ed i Direttori dovranno provvedere a che il piano ferie annuale sia predisposto entro il 30 Aprile di ciascun anno solare per ogni UU.OO. afferente alla macro articolazione di responsabilità. Detti Piani ferie dovranno essere attentamente verificati dalle SS.LL. per l'adozione degli eventuali tempestivi provvedimenti atti a prevenire e/o a rimuovere situazioni difformi da quanto contrattualmente stabilito.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile. Esse possono essere fruite anche in maniera frazionata. Per quanto possibile la fruizione delle ferie dovrà essere proposta/programmata dal singolo dipendente con il proprio responsabile che ha il compito di organizzare il lavoro in modo da garantirne il godimento, previa imprescindibile richiesta scritta, di un periodo di ferie continuativo di almeno 15 gg. nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Claudia Dei Giudici

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ISTRUTTORE

Dott. Rossella Di Marzio

IL RESPONSABILE

Dott. Maurizio Di Giosia